

Sentenza del Tribunale del 7 febbraio 2018 — Access Info Europe / Commissione(Causa T-851/16) ⁽¹⁾

(«Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Dichiarazioni UE-Turchia dell'8 e del 18 marzo 2016 — Attuazione da parte dell'Unione europea o degli Stati membri delle misure previste — Documenti redatti o ricevuti dal servizio giuridico di un'istituzione — Pareri giuridici — Analisi della legittimità delle misure previste nell'ambito dell'attuazione della dichiarazione UE-Turchia dell'8 marzo 2016 — Diniego di accesso — Articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1049/2001 — Eccezione relativa alla tutela dell'interesse pubblico in ordine alle relazioni internazionali — Articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento n. 1049/2001 — Eccezione relativa alla tutela delle procedure giurisdizionali — Eccezione relativa alla tutela della consulenza legale»)

(2018/C 104/49)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Access Info Europe (Madrid, Spagna) (rappresentanti: O. Brouwer, E. Raedts e J. Wolfhagen, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Buchet e M. Konstantinidis, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e volta all'annullamento della decisione C(2016) 6029 final della Commissione, del 19 settembre 2016, che conferma il diniego di accesso opposto da quest'ultima alla ricorrente quanto ai documenti provenienti dal servizio giuridico di tale istituzione e asseritamente vertenti sulla legittimità delle misure adottate dall'Unione europea e dai suoi Stati membri al fine di attuare le azioni descritte nella dichiarazione dei capi di Stato o di governo dell'Unione europea, dell'8 marzo 2016, adottata in seguito al loro incontro del 7 marzo 2016 con il Primo ministro turco.

Dispositivo

- 1) La decisione C(2016) 6029 final della Commissione europea, del 19 settembre 2016, è annullata nella parte in cui nega di accordare ad Access Info Europe un accesso parziale alla prima frase della parte intitolata «Legal framework» del documento della Commissione recante riferimento Ares(2016) 2453347, nonché alla prima frase del punto I, lettera a), intitolato «EU Legal Framework», dell'allegato 1 del documento della Commissione recante riferimento Ares(2016) 2453181.
- 2) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 3) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 53 del 20.2.2017.